

**Comune di Gagliano del Capo (LE)**

**Oggetto: Richiesta parere approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025 -Modifiche. Verbale del 06/12/2023**

Il sottoscritto dott. Tarantini Natale nato a Lyon (FG) il 14/06/1962, iscritto all'Albo ODCEC di Foggia, n. 532, quale organo di revisione di codesto Comune, relativamente a quanto in oggetto,

**VALUTATI** gli atti e documenti ricevuti e tutta la normativa vigente in materia, in particolare:

**VISTO** l'art. 2 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

**VISTO** l'art. 4 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i. che stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

**VISTI** gli artt. 6 e 6-ter del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., nonché gli artt. 89 e 91 del D. Lgs. n. 267/2000 che impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

**VISTO** l'art. 33 del Decreto Legislativo 165/2001 nel testo da ultimo sostituito dall'art. 16 della L. 183/2011, ed in particolare i commi 1 e 2 che testualmente recitano: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 05/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione definitiva della programmazione del fabbisogno personale triennio 2023-2025, così come modificata e integrata dalle deliberazioni della Giunta comunale n. 116 del 08/09/2023, esecutive ai sensi di legge;

**Considerato** inoltre che:

- il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attori dei fondi europei;
- i costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul Bilancio Statale per il periodo successivo, come previsto dall'art. 19 c. 8 del D.L. n.124 del 19.09.2023, convertito con modificazioni dalla L. 13.11.2023, n. 162, da considerarsi, a tutti gli effetti, etero-finanziati che non incidono sulla capacità assunzionale dell'Ente;

- i nuovi assunti, ovvero il personale aggiuntivo negli organici degli Enti beneficiari, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della Politica di Coesione europea;

**Verificati** inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente ha rispettato:

- il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (€ 1.122.203,36 valore medio triennio 2011-2013 come da allegato); questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo (anno 2022) approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, che il rapporto spese di personale/spese correnti risulta essere pari al 17,00%;

**Verificati** ai sensi del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 per spesa di personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

**Considerato** inoltre che:

- il Comune di Gagliano del Capo è Comune capofila della Convenzione ex art. 30 del TUEL per la gestione associata dei servizi sociali e che competono al Comune capofila gli adempimenti relativi al personale assunto presso l'Ambito Territoriale;
- il Coordinamento Istituzionale, quale organo di indirizzo politico-istituzionale dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, nella seduta del 24 ottobre 2023, con deliberazione n. 34/2023, ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 dell'Ambito Territoriale, nel quale veniva evidenziata la necessità di assicurare all'Ambito una struttura tecnica il più possibile stabile, come peraltro richiesto dal nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali, dotata di figure professionali con adeguate competenze;
- nella citata seduta del 24/10/2023, si formulava atto di indirizzo al Comune di Gagliano del Capo affinché, prendendo atto di quanto stabilito nella suddetta deliberazione n. 34/2023 e nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025 dell'Ambito Territoriale, si proceda alle

assunzioni del personale afferente all'Ambito di Gagliano del Capo nei limiti dell'assegnazione del Fondo Povertà e del Contributo previsto dall'art. 1 comma 797 e s.s. della Legge di Bilancio

**Considerato inoltre, che:**

- con la legge di bilancio 2021 si è inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola e associata e, contestualmente, si intendono rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7 comma 1 del, D.Lgs. n. 147 del 2017 nella prospettiva di un raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali;

- per raggiungere tali obiettivi, è riconosciuto a favore degli Ambiti territoriali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

- un contributo pari a € 40.000,00 per ogni assistente sociale assunta a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno in numero eccedente il rapporto 1 a 6.500 e fino al raggiungimento di 1 a 5000;
- che è intenzione dell'Ambito di Gagliano del Capo accedere al contributo di 40.000,00 euro, previsto dalla Legge di bilancio per il 2021 (Legge 178/2020), art. 1, comma 797;

**VERIFICATO CHE** - la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze; - la modifica apportata con la predetta legge n. 183/2011 all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di soprannumerarietà) vengano condotti in relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica; - l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni;

**VERIFICATO che** il Responsabile dell'Area Amministrativa, in relazione alle esigenze dell'Ente, ha dichiarato l'inesistenza di situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale;

**VISTO** il D.L. 113/2016 che abroga la lettera a) dell' art.1 comma 557 della Legge n. 296/2006 e .m.i., eliminando l'obbligo di ridurre il rapporto spesa di personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013;

**VISTO** l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

**VISTO** l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39, commi 1 e 19, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Commentato [UW1]:

**VISTO** il relativo DM attuativo del 17 marzo 2020 che ha introdotto per i Comuni, con decorrenza dal 20 aprile 2020, una nuova disciplina per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato, basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa stessa, cioè sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti;

**DATO ATTO** inoltre che, alla luce degli artt. 3 e 4 del DM del 17 marzo 2020, l'Ente de quo rientra nella fascia demografica d) Comuni tra 3.000 e 4.999 abitanti il cui valore soglia è pari a 27%;

**CONSIDERATO** che per la programmazione delle assunzioni flessibili la spesa di riferimento risulta essere quella determinata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2017 ovvero nel limite massimo di 96.000,00 euro;

**VERIFICATI** che sono stati rispettati tutti i vincoli vigenti in materia di capacità assunzionale, presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e in qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente :

- ha rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (€ 1.122.203,36 valore medio triennio 2011-2013);

- non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo (anno 2021) approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

- che il rapporto spese di personale/spese correnti risulta essere pari al 17,00%;

**-VISTO** che dalle risultanze dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno 2021), la spesa per il personale risulta di euro 851.968,84 al netto dell'IRAP e al netto della spesa per il personale dell'Ambito considerata neutra ai fini del calcolo della capacità assunzionale;

**-CONSIDERATO** altresì che per lo stesso motivo di cui ai punti precedenti le entrate correnti del titolo 2 per l'anno 2020 e 2021 sono state calcolate al netto delle entrate destinate all'Ambito Territoriale ex art. 30 del TUEL 267/2000 di cui il Comune è capofila;

**-ATTESO** che alla luce di quanto sopra il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, secondo la definizione dell' art. 2 DM 17 marzo 2020, è pari a 17,00 % e pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 1, l'Ente de quo si colloca al di sotto del valore soglia (27,2%) e pertanto può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2021) per assunzioni di personale a tempo indeterminato e pertanto sussistono gli spazi finanziari disponibili per nuove assunzioni a tempo indeterminato;

**Considerato** che tra le spese etero-finanziate rientrano le assunzioni a tempo indeterminato degli assistenti sociali finalizzate al raggiungimento dei LEP (art. c. 801, L. Bilancio n. 178/2020; art. 1 commi 734-735 L. Bilancio n. 234/2021) nonché le nuove assunzioni di personale (dopo il 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali.

**Verificati** inoltre che sono rispettati tutti i vincoli vigenti in materia di capacità assunzionale i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

**Accertato** che per l'anno 2023 sono previste le seguenti cessazioni:

- n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

il costo, comprensivo di oneri e irap, per ogni singola cessazione avvenuta e prevista è il seguente:

- Cat. D € 35.579,14;

Si è reso necessario prevedere complessivamente le seguenti assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno o parziale:

Anno 2023

1. n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

2. n. 1 Istruttore Amministrativo tecnico cat. C, Area degli Istruttori;
3. n. 1 Istruttore Amministrativo contabile cat. C, Area degli Istruttori;
4. n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, Area degli Istruttori, trasformazione da 18 ore a 36 ore settimanali;
5. n. 5 Istruttore Amministrativo cat. C, Area degli Istruttori, trasformazione da 30 ore a 36 ore settimanali;
6. n. 4 Istruttori di Vigilanza, cat. C, Area degli Istruttori;
- 8 n. 1 n. 1 Operatore, cat. B, Area degli Operatori esperti (categorie protette)
- 9 n. 2 Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, (Ufficio di Piano – Ambito Territoriale e Sociale);
10. n. 3 Assistenti Sociali, cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, (Ufficio di Piano – Ambito Territoriale e Sociale);
11. n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione da destinare esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati dai fondi della Politica di Coesione europea.

**Premesso** che le spese di cui ai precedenti punti 9, 10 e 11, rappresentano spese etero-finanziate non rilevanti ai fini della verifica del rispetto del valore soglia poiché oggetto di stabilizzazione ai sensi della L. n. 124/2015, cd. Legge Madia e s.m.i., in quanto personale in servizio presso l'Ambito Territoriale Sociale del Comune di Gagliano del Capo, di cui l'Ente medesimo ne è capofila;

**VISTO** che sono stati **acquisiti** i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, sulla proposta di deliberazione recante ad oggetto - **APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2023-2025 - MODIFICHE**;

**DATO ATTO** che il Comune in questione rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34 del 30.4.2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 e relativo DM attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra la spesa di personale dell'anno 2021 e le entrate correnti dell'ultimo triennio 2019/2021 è pari a 17,00 %;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti;

#### **ESPRIME**

Parere **favorevole** alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale per l'approvazione del "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2023/2025" del Comune di Gagliano del Capo.

**L'Organo di Revisione**  
**dott. Natale Tarantini**